

CIRCOLARE N. 24 DEL 3 AGOSTO 2023

DIRITTO SOCIETARIO

L'impatto della legge in materia di equo compenso sulle società di capitali

ABSTRACT

La recente disciplina sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) introduce nel nostro ordinamento nuove regole per la definizione del compenso delle prestazioni intellettuali rese dai professionisti iscritti in albi (tra cui avvocati e dottori commercialisti) e dai professionisti non organizzati in ordini professionali.

Riproducendo meccanismi di tutela tipici della disciplina consumeristica, la legge sull'equo compenso dispone la nullità delle clausole contrattuali che non prevedano un compenso equo e di quelle che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati in danno del professionista. Il compenso è considerato equo quando, oltre ad essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, non sia inferiore agli importi stabiliti dai parametri previsti dai decreti ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi. Ne deriva una sostanziale reintroduzione di un sistema di tariffe minime inderogabili.

In considerazione dei significativi profili imperativi reintrodotti dalla legge nella definizione delle tariffe professionali, la questione principale che la legge pone è quella della corretta individuazione del suo ambito di applicazione. Dall'esame delle disposizioni e dal quadro sistematico che ne discende, si ritiene che la nuova legge possa riferirsi esclusivamente a rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. "regolati da convenzioni", secondo il dettato letterale della legge, nei quali la sussistenza di un possibile squilibrio delle posizioni contrattuali – tra professionista e impresa – può giustificare una tutela rafforzata del professionista da parte del legislatore. La "convenzione" indica infatti un elemento qualificante della fattispecie, riferendosi ai rapporti che si fondano su contratti-quadro o contratti-tipo, non negoziati dalle parti, destinati a regolare una pluralità di incarichi in un dato arco temporale in regime economico di convenzione.

Tale interpretazione, oltre a sostenere la legittimità della disciplina sotto il profilo concorrenziale, impedirebbe il verificarsi di conseguenze paradossali sulle tariffe dei professionisti, che, soprattutto per le società di maggiori dimensioni, conduce ad aumenti dei compensi del tutto fuori mercato, fino a importi esorbitanti, mentre nelle società di minori dimensioni, alcuni compensi sarebbero inferiori rispetto a quelli riconosciuti prima dell'entrata in vigore della legge sull'equo compenso. La *ratio* della legge è invece quella di rafforzare la tutela dei professionisti verso clausole ritenute vessatorie *ex lege* e comportamenti abusivi da parte di imprese che detengono un forte potere contrattuale.

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Legge 21 aprile 2023, n. 49 – artt. 1 e 2

INDICE

Introduzione	p. 5
1. L'evoluzione normativa sul tema dell'equo compenso	p. 6
2. I principi generali della legge sull'equo compenso del 2023	p. 7
3. L'ambito di applicazione della legge sull'equo compenso	p.11
4. Impatto sugli emolumenti dei sindaci e dei revisori legali di società per azioni	p.18

Introduzione

La legge 21 aprile 2023, n. 49¹ (d'ora in poi legge sull'equo compenso) introduce nel nostro ordinamento una nuova disciplina in merito all'equo compenso delle prestazioni d'opera intellettuale rese dai professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli avvocati, nonché dai professionisti non organizzati in ordini professionali (c.d. professioni non ordinistiche), a favore di: (a) banche; (b) assicurazioni; (c) loro controllate e mandatarie; (d) imprese che, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato più di 50 dipendenti o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro²; (e) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica³.

La legge dispone la nullità delle clausole contrattuali che non prevedano un "*compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore*". Sono considerati non equi i compensi inferiori agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi indicati: (i) per gli avvocati dal decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014; (ii) per i dottori commercialisti (nonché per le altre categorie professionali organizzate in ordini) dal decreto del Ministro della giustizia n. 140/2012; (iii) per le professioni non organizzate in ordini o collegi da un emanando decreto del Ministro delle imprese⁴.

La *ratio* della legge è quella di rafforzare la tutela dei professionisti verso clausole ritenute vessatorie *ex lege*. Le nuove regole per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali avranno un impatto anche per le imprese committenti e va ben delineato l'ambito di applicazione della disciplina, nonché il contesto dei richiami alle tariffe professionali operato dalla legge, al fine di consentire l'attuazione delle tutele prefigurate dal legislatore, evitando il prodursi di effetti paradossali. Da una prima analisi d'impatto della disciplina emerge infatti che, qualora vi fosse un'applicazione generalizzata delle nuove norme a tutte le prestazioni professionali, per le società di maggiori dimensioni, si determinerebbe, ad esempio, un aumento del compenso dei sindaci del tutto fuori mercato. Secondo il calcolo effettuato da una società di grandi dimensioni quotata che presenti un valore di redditi lordi e di attività pari a circa 8 miliardi, l'equo compenso di ciascun sindaco ammonterebbe a circa 580.000 euro, a fronte dell'attuale compenso medio di circa 50.000 euro. Anche per quanto riguarda l'attività

¹ Pubblicata sulla GU del 5 maggio 2023.

² Art. 2, comma 1, l. 49/2023.

³ Art. 2, comma 3, l. 49/2023.

⁴ Art. 1 l. 49/2023.

stragiudiziale affidata ad avvocati, l'applicazione delle tariffe forensi comporterebbe aumenti dei costi di consulenza esorbitanti, ad esempio, per l'attività di assistenza in un'operazione straordinaria o di emissione di obbligazioni, per un valore dell'affare pari a 100 milioni di un compenso minimo di 125.000 euro a fronte dell'attuale compenso medio che per i medesimi valori si attesta sui 60-70.000 euro circa.

Il presente documento, dopo aver svolto una breve ricognizione dei principi fondamentali della legge sull'equo compenso, si concentra sull'ambito di applicazione della disciplina (artt. 1 e 2) al fine di delineare il potenziale impatto sull'operatività delle società di capitali.

1. L'evoluzione normativa sul tema dell'equo compenso

La legge sull'equo compenso costituisce il risultato di un'evoluzione normativa che trova un diretto precedente nell'art. 13-bis della Legge professionale forense⁵, introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Tale previsione stabiliva la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle convenzioni stipulate con gli avvocati iscritti nell'albo che determinavano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale tra le parti. In base al predetto articolo, il compenso professionale non si considerava equo se non proporzionato: (a) alla quantità e alla qualità del lavoro svolto; (b) al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal D. M. n. 55/2014.

La nullità delle clausole vessatorie poteva essere dichiarata soltanto quando il rapporto professionale intercorreva con imprese bancarie, assicurative o imprese non rientranti nella categoria delle microimprese o delle piccole e medie imprese⁶ e le clausole erano comprese all'interno di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, ovvero sia di contratti le cui clausole fossero interamente predisposte dall'impresa⁷.

⁵ Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

⁶ Come definite nella Raccomandazione 2003/361 della Commissione europea, ovvero sia imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁷ In punto v. G. ALPA, *L'equo compenso per le prestazioni professionali forensi*, in NGCC, 5/2018, p. 716 e ss.; S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari: fondamento e limiti di una disciplina a vocazione rimediabile dell'abuso nell'esercizio dell'autonomia privata*, in NLCC, 2/2018, p. 300 e ss. Il regime della nullità ricalcava quello delle nullità "di protezione", tipiche dalla disciplina consumeristica, potendo essere fatta valere soltanto dal professionista che denunciava al giudice l'iniquità della clausola sul compenso, affinché il giudice ne accertasse la vessatorietà e ne dichiarasse la nullità, senza che fosse travolto l'intero assetto di interessi regolato dalla convenzione.

Questa disciplina, che era incardinata all'interno della legge forense si estendeva, in virtù del secondo comma dell'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148/2017, alle prestazioni rese da altre figure di professionisti anche iscritti in ordine o collegi⁸, in quanto compatibile⁹.

L'attuale legge sull'equo compenso ha abrogato tale disciplina assorbendone i contenuti.

La *ratio* degli interventi normativi del 2017 era collegata agli effetti determinati dall'abrogazione delle tariffe professionali¹⁰ e alle conseguenze della liberalizzazione che ne è derivata. L'obiettivo era quello di garantire un compenso equo al prestatore professionale che fosse soggetto a possibili abusi di potere contrattuale da parte dei c.d. contraenti forti (imprese bancarie/ assicurative e grandi imprese), attraverso l'applicazione di meccanismi giuridici tipici dei contratti c.d. asimmetrici, propri della disciplina consumeristica e di quella sugli abusi di dipendenza economica. Rispetto a tali norme l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva già effettuato una segnalazione alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri sottolineando l'incompatibilità delle tariffe minime, di fatto così reintrodotte, con la disciplina comunitaria in tema di concorrenza¹¹.

2. I principi generali della legge sull'equo compenso del 2023

La nuova legge sull'equo compenso si ispira alla previgente disciplina apportando però significative innovazioni.

Il principio cardine è sempre quello della nullità delle clausole contrattuali che non prevedano un compenso equo e di quelle clausole che stabiliscano il divieto al

⁸ A seguito delle modificazioni apportate dalla legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205, commi 487 e 488).

⁹ Rinviamo per la definizione dell'equo compenso spettante a tali professionisti ai parametri adottati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dunque per i dottori commercialisti ai parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia n. 140/2012.

¹⁰ Ad opera del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

¹¹ *“La norma, nella misura in cui collega l'equità del compenso ai parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con tali tipologie di clienti. Se da un lato è vero, infatti, che verrebbe introdotta una nullità di protezione, azionabile esclusivamente dal professionista, dall'altro è altamente improbabile che i clienti accettino la fissazione di un compenso a livelli inferiori assumendosi, così, il rischio di vedersi contestare in corso d'opera o anche successivamente il mancato rispetto del principio dell'equità.”* Così, AGCM, segnalazione del 24 novembre 2017.

professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o gli impongano l'anticipazione di spese o attribuiscono comunque al committente vantaggi sproporzionati nonché di ulteriori clausole che si presumono squilibrate¹².

Si tratta sempre di una nullità che investe solo la clausola contraria alla legge senza determinare la nullità dell'intero contratto (che rimane valido ed efficace per il resto), opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio¹³.

La nozione di equità del compenso

Il profilo di novità più importante della disciplina riguarda il criterio in base al quale viene stabilita l'equità economica del compenso.

Secondo la legge in commento, un compenso si considera equo quando sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto della prestazione e sia conforme ai compensi previsti: (i) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014; (ii) per i dottori commercialisti (nonché per le altre categorie professionali organizzate in ordini), dal decreto del Ministro della giustizia n. 140/2012; (iii) per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'emanando decreto del Ministro delle imprese¹⁴.

I compensi inferiori agli importi stabiliti attraverso i parametri dettati dai decreti ministeriali sopra indicati si considerano non equi e proporzionati e conseguentemente le clausole che li contengono sono nulle¹⁵.

L'applicazione diretta dei parametri contenuti nei predetti decreti ministeriali costituisce il principale punto critico della nuova disciplina. Il potenziale impatto sulle attività e i costi per le imprese generato dal richiamo ai citati decreti ministeriali per la determinazione delle tariffe professionali è significativo in quanto il D.M. n. 55/2014 disciplina per gli avvocati sia i parametri dell'attività giudiziale sia quelli dell'attività stragiudiziale; mentre il D.M. n. 140/2012 prevede, per i dottori commercialisti, i parametri per una serie di attività che incrociano la comune attività delle società, tra cui l'attività di sindaco, liquidatore, revisore.

¹² Art. 3, comma 2, l. 49/2023.

¹³ Art. 3, comma 4, l. 49/2023.

¹⁴ Art. 1 l. 49/2023.

¹⁵ Art. 3, comma 1, l. 49/2023.

È da ricordare come questi decreti ministeriali nascevano in una cornice normativa molto diversa, diretta a superare le tariffe professionali e avevano una funzione di supplenza per quelle situazioni in cui il compenso doveva essere determinato dal giudice in ipotesi di mancata determinazione consensuale¹⁶. Stante l'abolizione dell'obbligo di rispettare i minimi tariffari, i parametri sono stati considerati fattori meramente indicativi del valore della prestazione in mancanza di accordo tra le parti, rimessi all'equa valutazione giudiziale basata soprattutto su criteri qualitativi. Con riguardo al D.M. 55/2014, infatti, per gli avvocati, la giurisprudenza ha riconosciuto come essi costituiscono solo criteri di orientamento della liquidazione, individuando la misura economica media della prestazione, riconoscendo al giudice anche il potere di superare i valori minimi e massimi¹⁷. Allo stesso modo il D.M. 140/2012 precisa chiaramente che in nessun caso le soglie numeriche sono da considerarsi vincolanti per la liquidazione¹⁸.

In base alla legge attuale sull'equo compenso, invece, il richiamo ai parametri fissati nei decreti assume un valore direttamente precettivo e la fissazione di compensi inferiori ai minimi derivanti dall'applicazione dei suddetti parametri conduce alla nullità delle clausole che li prevedono.

L'effetto sostanziale di questo meccanismo di richiamo è quello di reintrodurre il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, precedentemente abrogato in osservanza dei principi europei sulla concorrenza.

Le ulteriori clausole nulle

La legge sull'equo compenso, inoltre, commina la nullità di ulteriori pattuizioni dei contratti di prestazione d'opera intellettuale diverse da quelle relative al compenso. È

¹⁶ Peraltro, la giurisprudenza successiva all'abrogazione delle tariffe forensi ha escluso la nullità dell'accordo che deroghi ai minimi tariffari previsti per la categoria professionale di appartenenza poiché "deve ritenersi che la previsione di minimi tariffari non si traduca in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, atteso che essa risponde all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali, e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie" cfr. Cass. Civ. sent. 1900/1017; Cass. Civ., ord. n. 14293/2018; Cass. Civ. sent. n. 21245/2009.

¹⁷ Ex plurimis Cass. civ., 10 aprile 2020, n. 7780, Cass. civ., 21 gennaio 2019, n. 1522; Cass. civ., 11 dicembre 2017, n. 29606, Cass. Civ. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass., 16 novembre 2017, n. 27263; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., 18 dicembre 2017, n. 30351.

¹⁸ Art. 1, comma 7, del d. m. 140/2012.

infatti riproposto, con alcune aggiunte, l'elenco delle clausole che in base al previgente art. 13-bis l. forense si presumevano vessatorie¹⁹.

Il regime della nullità

In linea con la previgente disciplina, la legge sull'equo compenso sanziona con una nullità di protezione, relativa e parziale, la clausola che preveda un compenso iniquo e quelle considerate vessatorie ex lege.

Poiché l'azione diretta alla dichiarazione delle nullità opera a solo vantaggio del professionista, essa potrà essere fatta valere solo da quest'ultimo, in quanto ad esclusivo suo vantaggio il rimedio è predisposto. La legge sull'equo compenso, tuttavia, attribuisce ai Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria qualora ravvisino una violazione delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

¹⁹ Sono nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore; h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Non è previsto alcun termine di decadenza per l'esperimento dell'azione di nullità²⁰, si deve quindi ritenere che essa soggiaccia all'ordinario regime di imprescrittibilità di cui all'art. 1422 c.c. per l'azione di nullità.

Il giudice che abbia accertato l'iniquità della clausola relativa al compenso e dichiarato la nullità procede a rideterminarlo secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali indicati, tenuto conto dell'opera effettivamente prestata dal professionista e acquisito il parere sulla congruità del compenso dall'ordine di appartenenza. Oltre alla condanna a versare la differenza tra il compenso pattuito e quello così rideterminato il giudice può condannare il cliente al pagamento in favore del professionista di un indennizzo fino al doppio della suddetta differenza. È fatto salvo il maggior danno provato dal professionista.

Applicazione ai rapporti in corso

Da un punto di vista dell'applicazione ai rapporti già in essere alla data del 20 maggio, la legge sull'equo compenso²¹ precisa che le sue disposizioni non si applicano alle "convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge".

3. L'ambito di applicazione della legge sull'equo compenso

Al fine di definire in modo concreto l'impatto della nuova disciplina sulle attività professionali rese a favore delle imprese, occorre ricostruire l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle norme.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la disciplina si riferisce all'attività svolta, anche in forma associata o societaria, da una serie di categorie di professionisti (gli avvocati; i professionisti iscritti in ordini e collegi, considerati nel D.M. 140/2012, tra cui, in particolare, gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili; i professionisti non organizzati in ordini o collegi). La prestazione deve essere resa a favore di: a) banche; b) assicurazioni; c) loro controllate e mandatarie; d) imprese che, nell'anno precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato più di 50 dipendenti

²⁰ A differenza di quanto originariamente previsto dall'art. 13-bis della legge forense. È da rilevare che anche rispetto a tale disposizione il termine decadenziale venne abrogato dall'art. 1 comma 487, lett. d) della legge 205/2017.

²¹ V. art. 11 l. 49/2023.

o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; e) la pubblica amministrazione e le società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica²².

Sotto il profilo oggettivo, è da chiarire se la legge sull'equo compenso trovi applicazione in tutti i rapporti contrattuali tra i professionisti e le imprese o solo con riguardo ad alcune tipologie di rapporti contrattuali.

In base della formulazione letterale della norma, la legge sull'equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. "regolati da convenzioni"²³.

Le "convenzioni" vengono richiamate in più punti della disciplina e tale richiamo indica un elemento qualificante della fattispecie²⁴. Si tratta, cioè, di un termine che il legislatore non ha usato in senso generico ma per qualificare la fattispecie.

Con il termine "convenzioni", in via di prassi, si intende far riferimento a quegli accordi quadro con cui si chiede al professionista di svolgere, nel corso di un determinato arco temporale, più incarichi che in genere sono caratterizzati dal compimento di atti e attività, spesso ricorrenti, in regime di convenzione dal punto di vista economico²⁵; oppure a quei contratti tipo di contenuto uguale che non sono negoziati dalle parti ma sono predisposti in genere unilateralmente dal cliente e sono destinati a regolare una pluralità di futuri rapporti. Secondo la dottrina, il termine convenzioni qualifica quei contratti che disciplinano una pluralità indeterminata di futuri contratti d'opera professionale ovvero di futuri incarichi professionali che il cliente conferirà al c.d. convenzionato²⁶. Essi costituiscono, per tali caratteristiche, un'espressione sintomatica di un significativo potere di mercato dell'impresa che li utilizza, che potrebbe giustificare una tutela rafforzata da parte del legislatore.

²² Sono esclusi in ogni caso dal perimetro applicativo della legge sull'equo compenso le prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

²³ Art. 2, comma 1, l. 49/2023.

²⁴ Cfr. art. 2, art. 3, commi 2 e 5, art. 5, art. 11, l. 49/2023.

²⁵ V. A. CACCIATO – U. MALVAGNA - L. PURPURA, in *Diritto Bancario*, 4 luglio 2023, consultabile al seguente link <https://www.dirittobancario.it/art/equo-compenso-dei-professionisti-ambito-applicativo-della-legge/>, i quali sottolineano come l'utilizzo di forme di standardizzazione contrattuale sia utile, nei rapporti tra grandi imprese e professionisti, a radicare un principio di prevedibilità dei costi a beneficio della stessa committenza, a fronte dell'attesa di volumi di lavoro (potenzialmente) continuativi da parte dei professionisti interessati.

²⁶ E. MINERVINI, *L'equo compenso degli avvocati e degli altri liberi professionisti*, Torino, 2018, p. 13.

La stessa legge sull'equo compenso stabilisce che la tutela trovi applicazione con riguardo a ogni accordo, preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese²⁷. Questo secondo comma chiarisce ulteriormente che l'ambito di cui trattasi non è quello di tutti i rapporti contrattuali tra professionisti e imprese, ma – attraverso il riferimento agli accordi in cui le clausole “sono comunque utilizzate dalle imprese” – solo di quei rapporti contrattuali, i quali derivino da un accordo vincolante non negoziato tra le parti²⁸.

Sarebbero ricompresi quindi, ad esempio, non solo i contratti conclusi con l'adesione del professionista alla convenzione predisposta dall'impresa, ma anche quelli in cui l'impresa chieda al professionista di effettuare una proposta contrattuale, anche al di fuori di una convenzione ma con contenuto imposto. Questa maggiore apertura rispetto a quanto previsto nella disciplina previgente può essere ricondotta all'esigenza di evitare meccanismi di elusione della regola sull'equo compenso ricorrendo a uno schema formale diverso dalla convenzione che però produca l'effetto non voluto dalla legge.

In questo senso possono ad esempio rientrare nella fattispecie prevista dalla legge anche le clausole tipo non predisposte dall'impresa committente, ma da essa utilizzate e imposte alla controparte professionale. In tale ambito rientrano anche quegli accordi di varia natura che presentino una connessione con una convenzione di contenuto predeterminato²⁹.

Questa lettura trova giustificazione anche attraverso una analisi sistematica di altri passaggi della legge sull'equo compenso. Si intende far riferimento, in particolare, alla legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria attribuita agli ordini professionali³⁰. Una legittimazione di questo tipo, in linea con l'esperienza consumeristica³¹, si giustifica per la tutela di interessi collettivi e non certo per la tutela di mere situazioni individuali. Essa può quindi trovare spazio solo rispetto alla figura delle convenzioni, che possono trovare

²⁷ Art. 2, comma 2 l. 49/2023.

²⁸ In questo senso, V. A. CACCIATO – U. MALVAGNA - L. PURPURA, in *Diritto Bancario*, 4 luglio 2023, consultabile al seguente link <https://www.dirittobancario.it/art/equo-compenso-dei-professionisti-ambito-applicativo-della-legge/>

²⁹ In questo senso, deve leggersi l'elencazione degli atti oggetto di impugnazione da parte del professionista ai sensi dell'art. 3, comma 5 l. 49/2023.

³⁰ Art. 5, comma 4 l. 49/2023.

³¹ V. in particolare l'art. 37 del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), l'art. 32-bis del TUF D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e l'art. 8 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

applicazione per loro natura a una serie indefinita di rapporti, e non invece rispetto a rapporti contrattuali individuali.

In senso analogo, anche la disciplina sulla presunzione di equità in base alla quale le imprese hanno la facoltà di adottare modelli standard di convenzione concordati con i Consigli nazionali degli ordini che si presumono equi³². Anche in questo caso la norma si riferisce chiaramente a modelli *standard* di convenzione.

Questa interpretazione è, inoltre, coerente con la *ratio* della disciplina così come emerge dai lavori parlamentari. Significativa in questo senso è la relazione alla proposta di legge presentata nella scorsa legislatura³³, di cui la legge sull'equo compenso costituisce una sostanziale riproduzione³⁴. Si chiarisce infatti che l'iniziativa legislativa “tende a ristabilire un necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici, impendendo situazioni che in certi casi si possono definire ... abuso della posizione dominante da parte del committente o cliente verso il professionista” con riferimento proprio alle “convenzioni in cui i committenti, godendo di una posizione forte dal punto di vista contrattuale, impongono compensi irrisori e del tutto sproporzionati rispetto all'opera prestata”.

Il fenomeno monitorato è quello dell'abuso di potere contrattuale delle grandi imprese sul contenuto economico del rapporto realizzato attraverso l'adesione dei professionisti a convenzioni standard³⁵.

In sintesi, l'applicazione automatica di minimi tabellari può trovare ragione rispetto a corrispettivi fissati in via unilaterale e generalizzata dall'impresa sfruttando la sua posizione di forza contrattuale, la medesima giustificazione non sussiste rispetto a ogni rapporto contrattuale.

Il principio dell'equo compenso tra concorrenza e ragionevolezza

³² Art. 6 l. 49/2023.

³³ In questo senso, chiaramente, la relazione alla proposta di legge Atto Camera n. 3179 della XVIII legislatura di cui il testo approvato costituisce la riproduzione.

³⁴ La legge sull'equo compenso deriva dalla proposta di legge Atto Camera n. 338 della XIX legislatura. Anche la relazione a tale proposta riferisce l'ambito di applicazione delle nuove norme al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. del Codice civile e che trovano fondamento “in convenzioni”.

³⁵ V. in questo senso il documento 15 maggio 2023 dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense sulla riforma dell'equo compenso, nota 1.

L'interpretazione secondo cui l'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso non riguarda tutti i rapporti contrattuali tra imprese e professionisti, ma solo quelli imposti dall'impresa e non oggetto di contrattazione in quanto derivanti da una convenzione appare anche l'unica coerente con i principi europei in tema di concorrenza e con il criterio costituzionale di ragionevolezza.

Il meccanismo previsto dalla legge sull'equo compenso, introducendo nella sostanza tariffe minime obbligatorie nei rapporti contrattuali tra imprese e professionisti, può essere valutato in termini di normativa avente effetti restrittivi della libera concorrenza.

La più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia³⁶, afferma che non si possa ritenere violato l'art. 101, par. 1, del TFUE sul divieto di restrizioni alla concorrenza, quando le tariffe minime per i servizi professionali introdotte dagli Stati Membri rispettino le condizioni richieste dalla direttiva 123/2006³⁷ (c.d. direttiva servizi o Bolkestein), siano volte cioè a perseguire "motivi imperativi di interesse generale" nel rispetto delle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Mentre un'applicazione di tariffe minime potrebbe forse essere coerente con situazioni in cui il rapporto sia regolato tramite convenzioni professionali imposte; difficilmente si potrebbe sostenere la regola della obbligatorietà dei minimi professionali in maniera generalizzata e al di fuori dei presupposti fin qui richiamati. Inoltre, l'applicazione dei parametri indicati dall'art. 1 della legge sull'equo compenso porterebbe all'effetto paradossale di dar vita ad un regime tariffario non coerente con il principio di

³⁶ Da ultimo V. Corte di Giustizia UE cause riunite C-427/16 e C-428/16, secondo cui "sussiste una violazione dell'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'articolo 101 TFUE o rafforzi gli effetti di accordi di tal genere ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (sentenza del 21 settembre 2016, *Eta-blissements Fr. Colruyt*, C-221/15, EU:C:2016:704, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Ciò non avviene in una fattispecie in cui le tariffe siano fissate nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge e i poteri pubblici non deleghino le loro prerogative d'approvazione o di fissazione delle tariffe ad operatori economici privati (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, *API e a.*, da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, EU:C:2014:2147, punto 31)" e purché "le restrizioni così imposte siano limitate a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (sentenze del 18 luglio 2006, *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, C-519/04 P, EU:C:2006:492, punto 47; del 18 luglio 2013, *Consiglio Nazionale dei Geologi*, C-136/12, EU:C:2013:489, punto 54, nonché del 4 settembre 2014, *API e a.*, da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, EU:C:2014:2147, punto 48)". In argomento, G. DONZELLI, *La legittimità delle tariffe minime nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *NGCC*, 5/2018, P. 626 e ss.

³⁷ V. in particolare l'art. 15 direttiva 2006/123/CE.

proporzionalità che è indicato dalla Corte di Giustizia come criterio inderogabile che deve essere seguito anche nell'interpretazione.

Il principio generale fissato dal legislatore nella legge sull'equo compenso è quello per cui il compenso deve essere equo e cioè proporzionato alla quantità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L'applicazione automatica di parametri tabellari minimi inderogabili conduce invece in molti casi a una misura dei compensi assolutamente irragionevole e ingiustificata rispetto alle mansioni svolte con il risultato di mostrarsi incoerente con lo stesso principio dell'equo compenso inteso come compenso proporzionato. Inoltre, i parametri previsti dai decreti ministeriali, che si fondano principalmente su elementi dimensionali dell'affare, non riescono a cogliere, se non del tutto parzialmente, la complessità del lavoro svolto dal professionista che discende in gran parte da aspetti qualitativi e non da automatismi. Anche sotto questi profili, l'applicazione automatica di minimi tabellari definiti con esclusivo riferimento ad elementi dimensionali non consente di definire un equo compenso inteso come proporzionato alla qualità del lavoro svolto. Del resto, gli stessi parametri generali per la determinazione dei compensi dell'attività stragiudiziale degli avvocati pongono giustamente in evidenza come la liquidazione del compenso dovrebbe tener conto della complessità di una serie di elementi qualitativi³⁸.

Queste considerazioni potrebbero condurre a una valutazione negativa della disciplina anche sotto il profilo costituzionale della ragionevolezza. Il principio di ragionevolezza rappresenta infatti un concetto giuridico di cui la Corte costituzionale si è più volte avvalsa nel valutare la fondatezza costituzionale delle norme³⁹.

Il rapporto con le tutele introdotte dal Jobs Act del lavoro autonomo

La lettura proposta appare anche la più corretta se si guarda in modo sistematico al sistema di tutela di cui godono i rapporti di lavoro autonomo. Il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo⁴⁰ estende ai rapporti tra lavoratori autonomi e imprese la disciplina: i. sui ritardi

³⁸ V. in particolare art. 19 D.M. n. 55/2014, il quale consente di operare aumenti e diminuzioni dei parametri indicati in tabella tenendo conto di criteri qualitativi.

³⁹ La Corte Costituzionale ha effettuato una valutazione di congruenza e adeguatezza del mezzo prescelto dal legislatore rispetto al fine in numerose occasioni (cfr., ad esempio, nn.190 e 234 del 2001, n. 185 del 2003, n.14 del 2004, n.7 del 2005 e n. 401 del 2007). In base alla Corte: «Il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (Sent. n. 1130 del 1988).

⁴⁰ V. artt. 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

di pagamento nelle transazioni commerciali; ii. sull'abuso di dipendenza economica, che può consistere anche nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose come la determinazione di un compenso non equo. Esso prevede inoltre un elenco di clausole che si considerano abusive e prive di effetto, sovrapponibili in parte a quelle elencate nella legge sull'equo compenso⁴¹.

L'attivazione delle tutele sopra previste non è soggetta alla condizione che il rapporto trovi fondamento in una convenzione ma può essere richiesta in relazione a qualsiasi rapporto contrattuale a prescindere dalle dimensioni dell'impresa cliente. In via sistematica, quindi, mentre i rapporti contrattuali individuali troverebbero tutela attraverso il Jobs Act del lavoro autonomo, la legge sull'equo compenso riguarderebbe le fattispecie contrattuali qualificabili come convenzioni.

Sintesi delle linee interpretative

In conclusione, tutti gli elementi finora indicati inducono a ritenere che la legge sull'equo compenso debba essere interpretata nel senso che non sarebbero ricomprese in essa tutti quei contratti, anche predisposti da una sola delle parti, ma che sono oggetto di una specifica negoziazione tra le parti relativamente al compenso e fuoriescono per tale ragione dall'alveo di rapporti oggetto di convenzioni. La negoziazione riferita alla specifica vicenda contrattuale esclude in radice che sia predicabile una forma di abuso di potere contrattuale da parte dell'impresa.

In questa ottica, le prescrizioni del D.M. n. 140/2012 relative alle attività dei dottori commercialisti, se pure sono astrattamente dirette a definire i parametri di liquidazione dei compensi di una serie di attività, tra cui quella di sindaco, di revisore legale, di liquidatore di società, non troverebbero concreta applicazione a tali incarichi che sono per definizione rapporti professionali relativi a una specifica situazione contrattuale in cui manca il presupposto della convenzione, nel senso fin qui indicato. In senso analogo, le prescrizioni del D.M. n. 55/2014 relative ai compensi degli avvocati non dovrebbero

⁴¹ Si tratta delle clausole: a) che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (cd. ius variandi) (cfr. art. 3 lett. a della legge sull'equo compenso); b) che, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, attribuiscono al committente la facoltà di recedere senza un congruo preavviso; c) mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento (cfr. art. 3 lett. f della legge sull'equo compenso). È considerata abusiva, inoltre, la condotta del committente di rifiutare la stipula del contratto in forma scritta.

trovare applicazione alle gare per la fornitura di servizi legali che si basano su procedure negoziate in cui la fissazione del compenso non deriva da convenzioni.

Infine, è da segnalare che, in base all'art. 13 della legge sull'equo compenso, dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica⁴². Poiché nell'ambito di applicazione della legge sull'equo compenso rientrano anche le prestazioni rese dai professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate pubbliche, l'interpretazione secondo cui la legge si applicherebbe a ogni rapporto contrattuale comporterebbe invece un significativo maggior onere a carico delle finanze pubbliche⁴³.

4. Impatto sugli emolumenti dei sindaci e dei revisori legali di società per azioni

Per quanto riguarda tanto l'incarico di sindaco quanto quello di revisore legale, le argomentazioni sopra riferite dovrebbero essere già assorbenti del problema. Tuttavia, vi sono ulteriori argomenti specifici per ritenere che tali funzioni non ricadano comunque nell'alveo della disciplina sull'equo compenso.

Il problema della ricomprensione dell'emolumento del sindaco all'interno della disciplina sull'equo compenso nasce perché il D.M. 140/2012, nel capo III dedicato ai dottori commercialisti, tra le varie attività considerate, regola anche le modalità di liquidazione giudiziale del compenso per l'attività di sindaco di società svolta dai dottori commercialisti⁴⁴.

Tale ricomprensione non sembra però avere un ruolo decisivo.

In primo luogo, tale incarico, se pure sotto il profilo contrattuale è qualificabile in termini di prestazione d'opera intellettuale, è pur vero che si tratta di un incarico che, in termini di diritto societario, assume un ruolo ben diverso dal mero svolgimento di un incarico professionale, ma deve essere considerata una vera e propria funzione organica necessaria a tutela di interessi collettivi tanto dei soci quanto di terzi. Lo svolgimento dell'incarico sindacale, quindi, non è del tutto assimilabile a un mero incarico di natura

⁴² Art. 13 l. 49/2023.

⁴³ In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la mancata considerazione degli oneri finanziari vale a rendere la legge incostituzionale per violazione dell'art. 81 della Costituzione (ex multis Corte Cost n. 163/2020).

⁴⁴ Art. 29 e riquadro 11 della tabella C.

professionale e si potrebbe non considerare ricompreso nell'ambito di applicazione della disciplina che riguarda le pure prestazioni professionali.

In secondo luogo, il sistema normativo non prevede che l'organo sindacale debba essere composto solo da dottori commercialisti, i quali sono solo una delle categorie da cui, nelle società di diritto comune, possono essere scelti i sindaci⁴⁵. Si deve anzi rilevare come la funzione sindacale non è coperta di per sé da una generale previsione tariffaria e non si giustificerebbe l'applicazione di un parametro obbligatorio solo per i sindaci-commercialisti.

Si osserva, peraltro, che all'attività dell'avvocato cui sia affidato l'incarico di componente del collegio sindacale non trova applicazione la tariffa professionale forense, poiché essa è applicabile solo per quelle attività tecniche che siano considerate nella tariffa stessa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza e assistenza delle parti in affari giudiziali o extragiudiziali⁴⁶.

Anche per quanto riguarda l'attività di revisione legale, vi sono degli importanti argomenti sistematici per ritenere che a tale attività non si applichino, comunque, i parametri del D.M. 140/2012 che considera, per i dottori commercialisti, l'attività di revisione⁴⁷.

⁴⁵ Il Codice civile individua specifici requisiti professionali per poter assumere la qualifica di sindaco nelle società di capitali. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Gli altri membri, se non iscritti nel predetto Registro, possono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui il collegio sindacale svolga anche la revisione legale dei conti tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. Per quanto riguarda le società con azioni quotate, si prevede che esse devono scegliere tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni: a) almeno uno dei sindaci effettivi, se il collegio sindacale si compone di tre membri; b) almeno due dei sindaci effettivi, se il collegio sindacale si compone di più di tre membri; c) almeno uno dei sindaci supplenti. Gli altri membri del collegio sindacale devono essere scelti tra coloro "che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa".

⁴⁶ V. Cass. Civ. 27 ottobre 2014, n. 22761. In senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. 13.12.2013 n. 27919 e Cass. Civ. 2966/2014. Vigenti le tariffe professionali di avvocato che stabilivano dei minimi tariffari, il divieto di derogare ai predetti minimi non trovava applicazione per le prestazioni diverse da quelle tipiche della professione forense, in punto V. Cass. 19 agosto 1994, n. 7438.

⁴⁷ Art. 22 e riquadro 4 della tabella C.

L'attività di revisione legale può essere affidata soltanto ai soggetti iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori legali non costituiscono, tuttavia, un ordine professionale stante l'assenza di uno specifico ente pubblico non economico a carattere associativo, assimilabile ad un consiglio professionale, dotato di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria e di poteri disciplinari sugli iscritti⁴⁸. Le funzioni di vigilanza sugli iscritti sono, infatti, esercitate direttamente dal MEF.

Questa caratteristica pone gli iscritti al Registro dei Revisori legali al di fuori della categoria dei "professionisti iscritti in ordini o collegi" di cui alla lett. b dell'art. 1 della Legge sull'equo compenso, con la conseguenza che rispetto ad essi non trova applicazione il D.M. 140/2012.

È inoltre da sottolineare che l'attività di revisione legale presenta uno statuto normativo proprio, separato da quello degli ordini professionali, anche proprio con riferimento al tema dei compensi⁴⁹. La disciplina dei compensi dei professionisti che assolvono le funzioni di revisore legale è contenuta infatti nell'art. 10 del d.lgs. n. 39/2010 che attribuisce rilievo a criteri di carattere qualitativo, collegati alle caratteristiche della prestazione nonché alla necessità di garantire la qualità e affidabilità dei lavori⁵⁰. Anche sotto un profilo sostanziale, quindi, i criteri previsti dal D.M. 140/2012 che indicano parametri meramente quantitativi per la determinazione del compenso relativo agli incarichi di "revisione contabile" non sembrano compatibili con quelli fissati dall'art. 10 del d.lgs. 39/2010.

⁴⁸ Come è invece espressamente previsto dall'art. 24 dell'ordinamento forense; dall'art. 6, d. lgs. 139/2005, legge professionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

⁴⁹ Cfr. art. 10, comma 10, del d. lgs. n. 39/2010.

⁵⁰ Al fine di rispettare questo principio è compito dei soggetti incaricati della revisione legale determinare le risorse professionali e le ore impiegate nell'incarico avendo riguardo: a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

Questi motivi appaiono sufficienti ad escludere dall'ambito di applicazione della legge sull'equo compenso i revisori legali, i cui emolumenti devono essere definiti in base alla speciale disciplina prevista dal D.lgs. 39/2010.

Il Direttore Generale

Stefano Firpo